
TAVOLI DI LAVORO 231

Milano, 16 aprile 2013

La responsabilità civile dei componenti
dell'Organismo di Vigilanza

Avv. Alessandro Baudino

Gestione dei rischi e
responsabilità

Il quadro normativo di
riferimento

-|-

**La centralità della gestione del rischio nel
nuovo sistema delle responsabilità degli
enti e dei loro organi di gestione e
controllo**

L'esercizio dell'attività d'impresa comporta il determinarsi di **situazioni di rischio** per tutti gli stakeholders

All'organo amministrativo compete l'obbligo di dotare la società di un adeguato sistema di "**controllo di gestione**", volto a *individuare le aree di rischio ed approntare i necessari strumenti di prevenzione, controllo e gestione di tali rischi*

Questo sistema può dirsi **adeguato** quando i controlli adottati e le misure di prevenzione attuate siano tali da **ridurre i rischi ad un livello accettabile**

D.LGS. 231/2001

ATTRIBUISCE RILEVANZA ESTERNA AI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI COLLETTIVI

La violazione dell'**obbligo** degli enti di dotarsi di un **assetto organizzativo** e di **sistemi di controllo** idonei a prevenire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali o dai loro sottoposti

comporta

Responsabilità *degli enti* per le sanzioni

Finalità: Prevenire e **reprimere i comportamenti illegali** posti in essere dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio degli enti collettivi, **colpendo direttamente il patrimonio** di questi ultimi

D.LGS. 6/2003 di riforma del diritto societario: ATTRIBUISCE RILEVANZA INTERNA AI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI COLLETTIVI

La violazione dell'**obbligo** degli enti di dotarsi di un **assetto organizzativo** e di **sistemi di controllo** idonei a ridurre i rischi entro margini accettabili

comporta

Responsabilità **degli organi di amministrazione e controllo per i danni derivati alla società, ai creditori e ai terzi**

Art. 2381 c.c.: Il consiglio di amministrazione: valuta l'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
società;

Gli organi delegati: Curano che l'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile **sia adeguato** alla natura e alle
dimensioni dell'impresa

Art. 2403 c.c.: il collegio sindacale: Vigila sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e
sul suo concreto funzionamento

art. 2428 c.c. (modificato dall'art. 1, D.Lgs. 32/2007)

Sancisce l'obbligo di dar conto nella Relazione sulla gestione:
“dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.

**LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DI UN ADEGUATO
MODELLO ex d.lgs. 231/2001**

Tribunale di Milano, Sez VIII, 13 febbraio 2008, n.1774:

*“L'amministratore delegato e presidente del C.d.A. **è tenuto al risarcimento** della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 d.lg. n. 231/2001, nell'ipotesi di condanna dell'ente a seguito di reato, qualora **non abbia adottato o non abbia proposto di adottare** un modello organizzativo” idoneo ad evitare la commissione del reato presupposto per il quale è stata comminata la sanzione.*

Imputazione e distribuzione della responsabilità:

Ex art. 2381 c.c.:

☐ L'**A.d.** sarà responsabile se ha violato l'obbligo di proporre ed attuare un modello organizzativo adeguato

☐ I componenti del **CDA** saranno responsabili solidalmente se hanno violato l'obbligo di verificare ("valutare") l'adeguatezza del modello, **sulla base delle informazioni ricevute** (dall'A.d. e dall'O.d.V.)

Ex art. 2403 c.c.:

☐ I componenti del **Collegio Sindacale** saranno solidalmente responsabili se hanno violato l'obbligo di vigilare sull'adeguatezza del modello

- II -

**La posizione dell'Organismo di Vigilanza nel
sistema delle responsabilità dei soggetti
investiti di funzioni di controllo**

CENTRALITÀ DEL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'OV
ai fini della costruzione di un modello organizzativo adeguato

L'idoneità del modello a valere quale esimente dalla
responsabilità amministrativa da reato si fonda su un
giudizio di adeguatezza

- in cui la **professionalità** dei componenti dell'OdV da un lato, e, dall'altro,
- l'effettivo **efficace svolgimento dei compiti** da parte dei componenti dell'organismo, costituiscono elementi di valutazione fondamentali.

CENTRALITÀ DEL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'OV
ai fini della costruzione di un modello organizzativo adeguato

Per

evitare effetti di “over deterrence”

nominare un OdV composta da soggetti con **professionalità adeguate**

occorre

definire l'ambito della responsabilità riconducendola entro i confini della ragionevolezza

garantire una effettiva **tutela contro i rischi** che derivano dallo svolgimento dei compiti loro affidati

FUNZIONI ORGANISMO DI VIGILANZA:

Art. 6 D.Lgs. 231/2001 (soggetti in posizione apicale):

- *l'ente non risponde se prova che:*

il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli

e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo

e non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo

FUNZIONI ORGANISMO DI VIGILANZA:

Art. 7 D.Lgs. 231/2001 (soggetti sottoposti all'altrui direzione):

- (co. 3) il modello di organizzazione deve prevedere, *“in relazione alla **natura** e alla **dimensione** dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, **misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio**”*.
- (co. 4) l'efficace attuazione del modello richiede *“una **verifica periodica** e **l'eventuale modifica** dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività”*.

FUNZIONI ORGANISMO DI VIGILANZA:

art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza)

-per valere quale esimente *“il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere (...) “un **idoneo sistema di controllo** sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate”.*

Art. 6 D. lgs. 231/2001

-(co. 4) *“negli **enti di piccole dimensioni**” i compiti **dell'organismo di vigilanza** “*possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente*”.*

- (co. 4-bis,) *“Nelle **società di capitali** il **collegio sindacale**, il **consiglio di sorveglianza** e il **comitato per il controllo della gestione** possono svolgere le funzioni dell'**organismo di vigilanza** di cui al comma 1, lettera b)”.*

FUNZIONI ORGANISMO DI VIGILANZA:

- Verificare l'**efficacia** e l'**efficienza** del Modello.
- Verificare il **rispetto delle procedure** previste dal Modello rilevando eventuali inosservanze.
- Segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali **aggiornamenti** del Modello per le mutate condizioni aziendali.
- Segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le **violazioni accertate** del Modello che possano comportare responsabilità in capo alla società.

L'Organismo di Vigilanza

Non è un organo dell'ente,

- ma un ufficio, rientrante nella funzione organizzativa dell'*impresa* definita come "controllo interno":

Non è inserito nel sistema dei controlli societari

- ma è una mera modalità organizzativa interna dell'*impresa*, rimessa ad una valutazione di opportunità (e prudenza gestionale) dell'imprenditore;

Non è dotato di poteri impeditivi e di reazione

- ma assolve ad una funzione "meramente interna", di controllo e reporting verso gli organi di gestione e controllo;

L'Organismo di Vigilanza

Non svolge una funzione di prevenzione di possibili reati da parte dei soggetti apicali dell'ente;

• **Non ha obblighi di denuncia** posti a garanzia di terzi (fatta eccezione per gli obblighi di cui agli artt. 52 e 56 del D.Lgs. N.231/2007)

• **CONCLUSIONI**: L'Organismo di Vigilanza **NON È INVESTITO DI DI UNA FUNZIONE GENERALE DI GARANZIA** a tutela dei diritti dei terzi

obblighi di comunicazione (artt. 52 e 56 del D.Lgs. N.231/2007)

- all'**Autorità di vigilanza di settore** delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. N.231/2007 (adeguata verifica del cliente).
- ai **titolari** o **legali rappresentanti** delle infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 (segnalazione di operazioni sospette).
- al **Ministero dell'economia** delle infrazioni all'art. 49 c.1,5,6,7,12,13,14 ed all'art. 50 (limitazioni all'uso del contante).
- all'**Autorità di vigilanza di settore** nel caso di infrazione alle disposizioni di cui all'art. 36 (registrazione delle informazioni).

NB Gli obblighi di comunicazione in tema di antiriciclaggio hanno natura eccezionale e non creano una funzione generale di garanzia a tutela di interessi diffusi

- III -

RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE DEI COMPONENTI DELL'ODV

- L'ODV **non è investito di compiti con rilevanza esterna**, salvo che con riferimento alle ipotesi di riciclaggio (art. 52 D.Lgs. 231/2007 *cfr infra*)
- Le verifiche e le relazioni svolte dall'OdV sono **atti interni**, e non esplicano alcuna funzione di informativa ai terzi
- **Non è quindi configurabile una responsabilità extracontrattuale verso terzi**: La responsabilità può essere fatta valere solo da soggetti interni all'impresa, non può essere fatta valere da soggetti terzi

RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE **DEI COMPONENTI DELL'ODV**

- L'attribuzione contrattuale all'OdV di poteri più ampi di quelli previsti dalla legge non vale a costituire un obbligo di tutela dei terzi: obbligo che può trovare fondamento solo nella legge.
- In presenza della commissione di un reato presupposto, **i terzi non hanno azione nei confronti dei componenti dell'OdV** (neppure nel caso in cui siano state accertate omissioni o carenze a loro carico);
- I terzi potranno invocare solo la **responsabilità (extracontrattuale) della società e dei suoi amministratori e sindaci**: ai quali soltanto compete un obbligo di tutela dei terzi e nei confronti dei quali sono esperibili le azioni ex artt. 2394, 2395 e 2407 c.c.

- IV -
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
DEI COMPONENTI DELL' OdV

La disciplina:

- Inapplicabilità in via analogica***, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, ***della disciplina speciale*** dettata per i componenti del ***collegio sindacale*** e per il revisore.
- Non avendo il legislatore previsto una specifica disciplina della responsabilità, si applicano le ***norme generali*** in tema di ***responsabilità da inadempimento***.

PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA' :

La responsabilità non può essere attribuita su basi oggettive: per invocarla la società non può desumere la responsabilità dal fatto dannoso ma deve provare:

- Inadempimento** (violazione di un obbligo, di un divieto, previsto dalla legge o dal contratto): **Mancata vigilanza da parte dell'OdV;**
- Sussistenza del danno** (derivante da sanzioni pecuniarie ed interdittive inflitte per commissione reato presupposto);
- Nesso causale tra il danno e l'inadempimento.**

SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI DANNI

LA SOCIETÀ, in base al rapporto contrattuale di affidamento del relativo incarico

- di prestazione d'opera professionale
- di lavoro subordinato.

- L'esercizio della relativa azione è una scelta gestoria e **competete all'organo amministrativo dell'ente**

- In caso di amministrazione collegiale, l'azione potrà essere promossa dagli organi delegati o deliberata a maggioranza dal collegio.

- Nel caso, invece, in cui il reato presupposto sia stato ascritto a tutti i componenti dell'organo collegiale e questi non siano stati revocati dalla carica, la domanda potrà essere proposta da un **curatore speciale, ex art. 78 c.p.c..**

LA PRESTAZIONE DELL'OdV: OBBLIGAZIONE DI MEZZI O OBBLIGAZIONE DI RISULTATO?

❑ Nelle **OBBLIGAZIONI DI RISULTATO** esiste una **presunzione di colpa a carico del debitore**: è cioè sufficiente al creditore provare l'inadempimento del debitore (e cioè il mancato raggiungimento del risultato promesso) per ottenere il ristoro del danno.

(Art. 1218 c.c. "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile").

❑ Nelle **OBBLIGAZIONI DI MEZZI**, **l'inesattezza dell'adempimento è data dalla difformità tra prestazione eseguita ed il modello della prestazione diligente**: la diligenza si pone sia come criterio di determinazione della prestazione dovuta, sia come criterio di responsabilità. **La prova della colpa è, cioè, anche la prova dell'inesattezza della prestazione: e tale prova compete al creditore.**

NATURA DELL'OBBLIGAZIONE dell'OdV: obbligazione di mezzi:

- ❑ l'OdV non è tenuto a garantire un risultato utile, consistente nell'impedire che gli amministratori ed i loro sottoposti commettano illeciti

- ❑ l'OdV non è tenuto a garantire (come risultato atteso) che il modello organizzativo, sul cui funzionamento, osservanza ed aggiornamento l'organismo deve vigilare, regga alle censure del Tribunale

- ❑ **l'onere di adottare modelli organizzativi idonei** a valere quali esimente della responsabilità **e di vigilare** sulla loro adeguatezza sono attribuiti **all'organo dirigente** e all'**organo di controllo**

Obbligazione di mezzi: l'individuazione del comportamento diligente caratteristico

❑ Diversamente da quanto accade per sindaci e revisori, la cui attività di controllo e il contenuto minimo della diligenza richiesta sono tipizzati, **non esiste, per i componenti dell'O.d.V., un modello di “comportamento diligente caratteristico” sulla quale fondare un probabile giudizio di inadempimento.**

❑ L'obbligazione di mezzi dei componenti dell'OdV, benchè soggetta al criterio della diligenza professionale, si caratterizza per una spiccata **“minor pretesa di risultato”** rispetto a quella che il legislatore si aspetta da sindaci e revisori.

N.B.: la responsabilità deve essere valutata caso per caso

IL REQUISITO DELLA DILIGENZA PROFESSIONALE

- ❑ Il **grado della diligenza** è quello della **diligenza professionale**

- ❑ Pertanto l'OdV **non può invocare l'attenuazione della colpa** prevista dall'art. 2236 c.c., che stabilisce che *“se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di colpa grave”*.

- ❑ *In assenza di disposizioni di legge, il riferimento principale e cardine per individuare i criteri della diligenza professionale sarà desunto dalle **regole e dalle prassi operative emanate dagli ordini professionali** (linee guida dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del settembre 2012).*

RESPONSABILITA' CIVILE OdV

DETERMINAZIONE DEL DANNO.

- La responsabilità è limitata al danno che è **conseguenza immediata e diretta** dell'inadempimento (1223 c.c.).
- Il danno è limitato a quello **prevedibile** al momento in cui è stato realizzato l'inadempimento (1225 c.c.).
- Il danno è quindi limitato al **pregiudizio determinato dalle sanzioni pecuniarie ed interdittive inflitte per la commissione del reato presupposto.**

I CASI DI ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITA'

Concorso di colpa del creditore (1227 c.c. 1° comma *“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è **diminuito** secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”*).

L'OdV non è organo in senso proprio della società e **non ha poteri impeditivi**: non valgono per l'OdV le argomentazioni con cui viene esclusa l'applicabilità del concorso colposo alle obbligazioni di sindaci e revisori

- **Se la società**, tramite i suoi organi (Amministratori, ex art. 2381 c.c., e Sindaci , ex art. 2403 c.c.) **non ha adottato un modello organizzativo adeguato**:

la responsabilità dell'OdV che non abbia rilevato inadeguatezza sarà **concorrente** con quella della società (ex art. 1227, 1° comma, c.c. : riduzione del risarcimento in relazione alla gravità della colpa del creditore).

ATTENUAZIONE RESPONSABILITA' OdV

Concorso di colpa del creditore (1227 c.c., 2° comma “Il risarcimento *non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*”).

IPOTESI:

□ **art. 12, co. 2, del D.Lgs. 231/2001:** “**La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà** se, a) prima dell'apertura del dibattimento di primo grado (...) a) l'ente ha **risarcito integralmente il danno** e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato **adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;

□ **Ex art. 17, 1co. (D.Lgs. 231/2001):** “**le sanzioni interdittive non si applicano** quando, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'ente a) ha **risarcito integralmente il danno** e ha eliminato o si è adoprato efficacemente per eliominare le conseguenze dannose o pericolose del reato; b) **ha eliminato le carenze organizzative** che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei ; b) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.

OdV collegiali: quale responsabilità?

Presupposti della responsabilità solidale (ex artt. 1292 e ss c.c.):

1) *Identità della fonte dell'obbligazione*; 2) *identità della prestazione, nonostante la diversità delle modalità di esecuzione*;

La valutazione in merito alla responsabilità dei membri OdV collegiali va condotta **caso per caso**, avuto riguardo **agli inadempimenti** da cui scaturisce la responsabilità ed **alla funzione svolta** dal singolo membro.

E così:

Se medesima è la funzione: si presume che la responsabilità sia **solidale**;

Se ai singoli componenti viene attribuita una differente funzione (in relazione alla professionalità di ciascuno): la responsabilità sarà **parziaria**.

Il regime della responsabilità dei membri dell'OdV in caso di attribuzione di tali funzioni agli Organi di Controllo

comma 4-*bis* dell'art. 6 D. Lgs. 231/01:

*“Nelle società di capitali il **collegio sindacale**, il **consiglio di sorveglianza** e il **comitato per il controllo della gestione** possono svolgere le funzioni dell'**organismo di vigilanza**”.*

NB: il nuovo art. 4bis non snatura le funzioni dell'OdV: la decisione di adottare un modello e di nominare l'OdV rimane una scelta organizzativa di competenza dell'organo amministrativo.

Il regime della responsabilità dei membri dell'OdV in caso di attribuzione di tali funzioni agli Organi di Controllo

In linea teorica

❑ la coincidenza tra le due funzioni **NON comporta un'attenuazione della posizione di garanzia** rivestita dal sindaco ai sensi dell'art. 2403 C.C.;

❑ **le responsabilità specifiche** derivanti dall'assunzione della funzione **di OdV vanno ad aggiungersi a quelle** derivanti in capo ai componenti del Collegio Sindacale dall'obbligo **di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo** della società e sul suo concreto funzionamento.

Il regime della responsabilità dei membri dell'OdV in caso di attribuzione di tali funzioni agli Organi di Controllo

all'atto pratico,

- la contemporanea investitura delle due funzioni finisce col rendere **più difficile la difesa volta ad escludere la responsabilità**: infatti, nel caso in cui la società sia assoggettata a sanzioni non sarà possibile ai sindaci:

☐né invocare l'attenuazione della colpa sul presupposto di una violazione, da parte dell'OdV, dell'obbligo di fornire agli organi delegati tutti gli elementi informativi necessari per svolgere le loro funzioni di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

☐né invocare un concorso di colpa del danneggiato

RESPONSABILITA' CIVILE OdV: conclusioni

❑ *La valutazione di inadeguatezza o di inefficacia del modello effettuata nel giudizio penale non è sufficiente per attribuire ai componenti dell'Organismo di Vigilanza la responsabilità per le sanzioni comminate.*

❑ *La responsabilità potrà essere accertata solo **all'esito di un giudizio civile** promosso dall'ente nei loro confronti, e sempreché l'ente provi*

- **l'inadempimento** (comportamento negligente) dell'OdV;
- Il danno (la sanzione comminata)
- la sussistenza del **nesso causale** tra l'inadempimento ed il danno (sanzione).

NB la mancata rilevazione di profili di inadeguatezza o di malfunzionamenti del modello o la mancata **o la tardiva informazione** dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo circa tali profili **non sono necessariamente in correlazione immediata e diretta con l'evento pregiudizievole.**

NB La responsabilità potrà inoltre essere attenuata in caso di **concorso di colpa** dell'ente

-V-

L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
DEI COMPONENTI DELL'ODV

LA RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DELL'ODV È ASSICURABILE

- o con **polizze D&O**
- o con polizze per la **responsabilità professionale**,
- o con **polizze specifiche**

a seconda del rapporto con l'ente.

POLIZZA DI RESPONSABILITA' D&O

E' coerente con gli interessi della società (a garantire l'efficacia dell'azione dei dirigenti/amministratori e la fruttuosità delle azioni risarcitorie)

È possibile assicurare:

- I **danni** cagionati alla società o ai terzi da azioni od omissioni colpose commesse dal dirigente/amministratore nello svolgimento delle proprie attività.
- Le **spese legali** sostenute dai dirigenti/amministratori per la tutela legale nei procedimenti riguardanti la loro responsabilità colposa.
- può essere stipulata **dalla società capogruppo per tutti i dirigenti/ amministratori di tutte le società del gruppo**

TRATTAMENTO FISCALE DELLE POLIZZE D&O

I premi corrisposti dalla società alla Compagnia di Assicurazione:

Non costituiscono **fringe benefits** ma rappresentano un **costo** totalmente a **carico della società**.

Non rappresentano un compenso in natura e **non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari**:

- Perché gli eventuali rimborsi corrisposti dalla Compagnia non costituiscono un arricchimento ma il **ristoro di un danno**;
- Perché il pagamento dei premi corrisponde ad un **interesse della società**.

POLIZZE D&O E SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO

COMPATIBILITÀ CON Art. 1 comma 725 L.F. 2007 (limiti ai compensi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica e miste)

La stipulazione della polizza a favore degli amministratori **non** **costituisce un fringe benefit** né un compenso aggiuntivo;

Pertanto il pagamento del premio da parte della società **non** **confligge** con i limiti ai compensi degli amministratori previsti dall'art. 1 comma 725 L.F. 2007

POLIZZE D&O E SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO

COMPATIBILITÀ CON Art. 3 comma 59 L.F. 2008

(È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori e dirigenti per la responsabilità per danno erariale; in caso di violazione assicurato e beneficiario sono tenuti a d una sanzione pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo)

PROBLEMA: e' dubbio se la disposizione sia applicabile anche alle società a capitale interamente pubblico e miste

SUGGERIMENTO: nell'incertezza è consigliabile concordare lo **scorporo del premio** destinato a coprire la responsabilità contabile e le spese legali di assistenza nel giudizio di conto;

NB: La ridefinizione, ad opera della **Cassazione**, dell'ambito della responsabilità erariale degli amministratori di società a capitale pubblico ha **ridimensionato la portata del problema**

Le polizze di assicurazione della responsabilità dell'OdV: clausole contrattuali e problematiche ricorrenti

- La rilevanza delle dichiarazioni dell'assicurato nella fase di analisi preassuntiva del rischio
- La clausola di recesso della Compagnia in caso di sinistro
- La clausola *claims made* e il problema dell'ultrattività della garanzia
- La clausola di assunzione della lite da parte della Compagnia